



## **PARTE SPECIALE “G”**

### **REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

**ART. 25-SEPTIESDECIES DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO  
2001 N. 231**

## INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO .....	3
2.1	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) .....	3
2.2	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) .....	3
2.3	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).....	3
3.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI .....	4
4.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO .....	4
4.1	Principi generali di comportamento e controllo.....	4
4.2	Strumenti specifici di controllo .....	4

## 1. PREMESSA

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 gli articoli 25-septiesdecies (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e 25-duodevicies (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”).

Le fattispecie previste dai suddetti articoli puniscono una pluralità di condotte perpetrate a danno di beni culturali o paesaggistici, tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “**Codice dei beni culturali e del paesaggio**”).

Nel concetto di “beni culturali” rientrano i beni culturali mobili e immobili, ovverosia, cose di interesse artistico, quali opere d’arte, di interesse storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel concetto di “beni paesaggistici” rientrano gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

In generale, qualsiasi intervento su beni culturali o paesaggistici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (ad esempio, la richiesta di specifiche autorizzazioni alle Autorità competenti).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-septiesdecies del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all’operatività della Società.

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO

### 2.1 *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*

Il reato punisce la condotta di chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

### 2.2 *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).*

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

### 2.3 *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e*

### ***uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)***

La norma in esame punisce chiunque:

- 1) distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- 2) fuori dei casi di cui al punto 1), deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

## **3. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI**

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un'attività di analisi (cd. "mappatura") allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando il principale processo aziendale rilevante, quale:

- Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica.

## **4. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO**

### ***4.1 Principi generali di comportamento e controllo***

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei reati in materia di beni culturali e paesaggistici, la Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Alpe Adria Energia S.r.l., nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo:

- rispettare la normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali (anche stranieri) di volta in volta applicabili;
- formalizzare per iscritto gli accordi con i terzi, i consulenti, i fornitori;
- informare l'OdV di avvenimenti rilevanti in relazione al rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

Trovano, inoltre, applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello per i rapporti con la P.A.

### ***4.2 Strumenti specifici di controllo***

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la Società, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione di reati in materia di beni culturali e paesaggistici, per l'attività a rischio sopra indicata, ha adottato i presidi qui di seguito descritti, che devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e degli altri soggetti esterni che operano per conto della Società:

- 1. Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica***

La Società, tramite i soggetti coinvolti nell'attività in oggetto, è tenuta a:

- rispettare le prescrizioni impartite dagli enti pubblici competenti (tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, ecc.) anche stranieri, in riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni relative agli impianti di interconnessione e a eventuali attività preventive da effettuare;
- considerare nel *budget* di spesa dei lavori gli interventi eventualmente necessari a garantire l'assenza di impatti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- garantire la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi da parte degli enti pubblici competenti anche stranieri (facendo richiamo, laddove applicabili, ai principi di comportamento previsti dalla Parte Speciale A del Modello in relazione alle ispezioni da parte della P.A.);
- curare che le eventuali opere di scavo in tratti a rischio – laddove presenti e come tali identificati nelle autorizzazioni della Società – siano eseguite con l'opportuno coinvolgimento di un operatore archeologico qualificato;
- qualora nella preparazione, esecuzione e manutenzione di un'area di intervento si evidenziassero possibili impatti alle aree identificate come beni paesaggistici, prevedere l'immediata sospensione dei lavori e l'effettuazione delle necessarie segnalazioni/comunicazioni agli enti competenti; in particolare, in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, si rendono necessarie l'immediata sospensione degli stessi, la tempestiva comunicazione del rinvenimento all'ente competente (come indicato nelle autorizzazioni concesse alla Società) e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dallo stesso;
- informare gli eventuali appaltatori e subappaltatori della presenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, sensibilizzare gli stessi sui relativi rischi e prevedere l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di eventuali eventi di rilievo che abbiano (o possano avere) impatti in dette aree;
- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con appaltatori e subappaltatori, le cosiddette "clausole 231" nonché specifiche clausole che richiamino il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dai Regolamenti applicabili e dai provvedimenti autorizzativi (anche in caso di incidenti da cui derivi il deterioramento, danneggiamento, distruzione di aree sottoposte a tutela paesaggistica).